

CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DEL DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA DELLA RISERVA DI PESCA TURISTICA DEL TORRENTE FORZO

Art.1) La durata dell'affitto decorre dalla stagione di pesca 2023 e si conclude con la stagione di pesca 2027. La riserva di pesca dovrà essere gestita con la vendita di tagliandi giornalieri (o carnet di tagliandi o mediante specifiche promozioni commerciali, ivi compresi accordi con attività ricettive, ristorative e commerciali di Ronco Canavese e della Valle Soana) a chiunque in regola con il permesso governativo di pesca ne faccia richiesta.

Il prezzo del tagliando sarà deciso dall'aggiudicatario. La redazione e la realizzazione dei tagliandi (o i buoni carnet o promozionali) sono a cura dell'aggiudicatario, senza che possa pretendere alcun onere dal Comune di Ronco Canavese. I rivenditori dei tagliandi saranno scelti dall'aggiudicatario, che avrà però l'obbligo di rivolgersi per tale servizio prioritariamente agli esercizi ricettivi, commerciali e di ristorazione del comune di Ronco Canavese e della Valle Soana.

Art.2) Il canone di affitto deve essere pagato anticipatamente entro il 28 febbraio di ogni anno. Il mancato pagamento anticipato nei termini previsti costituisce "ipso iure" risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario con conseguente re-immissione immediata nella disponibilità del Comune di Ronco Canavese del diritto esclusivo di pesca nel corso d'acqua oggetto del presente, con diritto dell'Amministrazione all'immediato incameramento della cauzione definitiva di cui al successivo art. 10 e con conseguente rinuncia da parte dell'aggiudicatario a qualsiasi azione di risarcimento danni, rimborso, indennizzo nei confronti del Comune di Ronco Canavese a qualsivoglia titolo.

Art.3) Il corso d'acqua oggetto del presente diritto esclusivo di pesca è il **torrente Forzo nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Forzo con il torrente Soana e l'inizio del tratto riservato ai pescatori residenti/locali** (loc. Convento-insegna inizio delimitazione confini P.N.G.P.)

Art. 4) La vigilanza del tratto di torrente deve essere esercitata da apposita guardia-pesca a cura e spese dell'aggiudicatario senza alcun onere per il Comune.

Art.5) Resta a carico del concessionario il ripopolamento del torrente in discorso, da effettuare tra capi adulti ("in pronta pesca") e non adulti. La tipologia di specie da immettere, nonché i quantitativi e le modalità di immissione dovranno rispettare quanto stabilito dalla normativa e comunque dalle decisioni e dagli accordi siglati dal Comune di Ronco Canavese in merito alla gestione dell'ittiofauna.

Art.6) Il contratto potrà essere disdetto in qualsiasi momento senza che l'aggiudicatario possa

pretendere risarcimento alcuno dei danni, qualora disposizioni di legge venissero a privare il comune del diritto esclusivo di pesca. In caso di esecuzione di lavori di regimazione idraulica e/o disalvei o costruzione difese spondali, o qualsivoglia altro intervento realizzato dalle amministrazioni dello Stato (Comune, Unione Montana, Città Metropolitana, Regione Piemonte, Ministeri ecc.) l'aggiudicatario non potrà richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni o riduzione del canone annuo a qualsivoglia titolo. Nel caso di realizzazioni di centrali idroelettriche o similari che interessino a qualsivoglia titolo il corso d'acqua oggetto della presente anche con riduzione della portata d'acqua (nei limiti previsti dalla legge) l'aggiudicatario non potrà richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni o riduzione del canone annuo.

Art.7) Si procede all'affitto mediante gara a procedura aperta con presentazione di offerte annue in aumento sulla base d'asta di € 500,00 (cinquecento/00).

La presentazione delle offerte dovrà avvenire entro le **ore 12.00 del giorno 7 aprile 2023**, mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o con consegna a mano presso gli uffici comunali, nei normali orari di apertura al pubblico, all'ufficio di segreteria della stazione appaltante sito in Piazza Municipio n. 1 – Ronco C.se.

Si procederà all'apertura delle offerte il giorno **7 aprile 2023 dalle ore 15.00** presso gli uffici comunali.

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione dalla gara**, devono pervenire entro il termine perentorio di cui sopra.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del **mittente**, all'indirizzo dello stesso ed al **codice fiscale del concorrente**:

– le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora** dell'espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente "**a - documentazione**" e "**b - offerta economica**".

Nella busta "**a - documentazione**" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i documenti di cui all'art 9 del presente capitolato. nella busta "**b - offerta economica**" deve essere contenuta, **a pena di esclusione dalla gara**, l'indicazione della percentuale in aumento sul prezzo a base d'asta.

Art.8) E' preclusa la partecipazione all'asta a tutti coloro che si trovano in condizione di inadempimento contrattuale od altre fattispecie nei confronti del Comune di Ronco Canavese per

tali oggetti.

Art. 9) Per essere ammessi alla gara di appalto, i concorrenti debbono produrre i seguenti documenti o apposita autocertificazione attestante i seguenti requisiti:

- un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente e attestante che sono legalmente capaci di contrattare;
- un certificato penale del casellario giudiziale e certificato carichi pendenti, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i punti a) e b);
- cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo a base d'asta per i 2 anni, da prestare in denaro contante all'interno della busta "a" o mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lvo 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo previo rilascio della cauzione definitiva di cui al successivo articolo 10). ai non aggiudicatari e' restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione;
- si applica l'articolo 30, comma 2 bis, della legge 11.02.1994, n. 109;
- il deposito cauzionale, qualora non avvenga tramite fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere effettuato nelle forme stabilite per la cauzione definitiva dal successivo articolo 10).
- qualora i concorrenti non agiscano in nome proprio, ma quali rappresentanti di enti, ditte, società o terze persone, dovranno produrre il documento legale in competente bollo, e, ove occorre, legalizzato, dal quale risulti che sono legali rappresentanti.

Art. 10) Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la tesoreria comunale un deposito cauzionale in contanti o in titoli di stato o garantiti dallo stato a valore di borsa, o polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per l'intera durata del contratto a garanzia degli obblighi contrattuali, nella misura di 2/10 dell'intero canone globale di tutta la durata della concessione.

Art. 11) L'aggiudicatario, al momento della concessione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente, il quale non e' invece vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il relativo contratto non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Art.12) Nel caso di mancata approvazione del contratto per volontà insindacabile dell'Amministrazione Comunale, l'aggiudicatario potrà ottenere la restituzione della cauzione provvisoria prevista dall'art. 9 lettera c) e dall'art. 10 del presente capitolato, senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 13) Il canone relativo al primo anno nella misura che sarà risultata dall'aggiudicazione, dovrà essere versato presso la tesoreria comunale (Unicredit Banca) entro dieci giorni dalla data in cui avverrà l'aggiudicazione.

Art.14) Il canone annuo sarà soggetto annualmente alla rivalutazione dell'indice ISTAT sul costo vita delle famiglie degli operai.

Art.15) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative all'assicurazione presso l'INAIL ed eventuali altri enti previdenziali ed assistenziali la cui iscrizione fosse obbligatoria, del personale addetto alla vigilanza.

.....

Art.16) E' vietato come da disposizioni legislative in materia il subappalto o qualsiasi altro affidamento a terzi della riserva di pesca, pena la rescissione immediata del contratto senza indennizzo da parte del Comune.

Art.17) Tutte le spese, nessuna esclusa od eccettuata, inclusa la registrazione del contratto, eventuale I.V.A., sono a carico dell'aggiudicatario.

Art.18) Per tutte le altre disposizioni e norme si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

.....